



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 358 DEL 22 maggio 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 22 maggio 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 33

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Ugo POGGI – Presidente Soc. Fiorentina: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.;
Soc. FIORENTINA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (dichiarazioni alla stampa del 14/3/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 26/3/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Ugo Poggi, Presidente della A.C. Fiorentina Spa, per violazione dell'articolo 3, comma 1, del C.G.S., per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di alcuni giocatori della società da lui presieduta, nonché la A.C. Fiorentina per violazione dell'art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.

In particolare, il deferito, durante una trasmissione radiofonica, rivolgendosi ad una delegazione di tifosi, che aveva predisposto delle maglie bianche con la dicitura "indegni" destinate a 7 calciatori della Fiorentina, affermò: «*se volete sono pronto ad aiutarvi a distribuire le maglie ai giocatori, perché tra loro ci sono alcuni uomini come Di Livio ma anche alcuni stronzi*». Affermazioni successivamente riferite dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 14 marzo 2002.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la società deferita ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale ha chiesto l'archiviazione e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'estinzione del procedimento instaurato, avendo il Sig. Poggi rassegnato le dimissioni da Presidente della A.C. Fiorentina in data 5.4.02, e non essendo quindi più tesserato F.I.G.C.

Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna di entrambi alla sanzione dell'ammenda di €10.000,00.

È comparso altresì il rappresentante della Soc. Fiorentina il quale ha ribadito la richiesta formulata nella memoria difensiva.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che non possa trovare accoglimento l'eccezione relativa alla carenza di giurisdizione di questa Commissione secondo cui il deferito Poggi (dimissionario dal 5 aprile 2002 e conseguentemente non più tesserato F.I.G.C.) non potrebbe essere destinatario di alcuna norma sanzionatoria contenuta nel C.G.S.

La Commissione ritiene infatti che non sussistano motivi per disattendere il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui devono ritenersi assoggettati alla giurisdizione degli organi della giustizia sportiva tutti coloro che rivestono la qualità di tesserato al momento del fatto contestato, nulla rilevando l'eventuale successiva perdita di tale status. A tale proposito, va fra l'altro rilevato come il venire meno della qualità di tesserato non escluda in modo assoluto l'effettività delle sanzioni disciplinari eventualmente inflitte, come si evince dalla normativa dettata dallo Statuto Federale in materia di condizioni ostative alla eleggibilità ovvero alla nomina a cariche federali.

Affermata pertanto la giurisdizione di questo organo di giustizia nei confronti del Poggi, la Commissione ritiene – nel merito – superfluo ogni ulteriore approfondimento circa la natura gravemente offensiva delle dichiarazioni rese dal deferito nei confronti dei calciatori della Fiorentina.

Ritiene infatti questa Commissione che l'attribuzione, da parte del Sig. Poggi, dell'appellativo di “*stronzi*” ai giocatori della società da lui all'epoca presieduta, abbia leso la reputazione dei giocatori stessi, poiché tale termine è correntemente utilizzato in senso e con finalità indubitabilmente dispregiative, così che risulta integrato l'illecito di cui all'art. 3, comma 1 C.G.S., illecito del quale deve rispondere, per le ragioni già esposte, non solo il Poggi, ma anche, ex art. 3, comma 2, la Soc. Fiorentina che, considerata la natura e la gravità dell'infrazione, merita l'applicazione dell'equa sanzione di cui al dispositivo.

Irrilevanti devono ritenersi le argomentazioni difensive circa l'attribuibilità al Poggi delle dichiarazioni riportate dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” ed il travisamento delle stesse, posta l'assenza di qualsiasi smentita o contestazione in tal senso da parte dell'interessato, oggi non comparso.

Alla affermata responsabilità del Poggi consegue ex artt. 3 e 4 C.G.S. la responsabilità della Società di appartenenza.

Il dispositivo

Per i motivi esposti la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 al Sig. Ugo Poggi e di infliggere alla Soc. Fiorentina la sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 2 e 3 C.G.S.;

Soc. ROMA: violazione artt. 3 comma 2 e 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva. (dichiarazioni alla stampa dell'1/5/02).

La Commissione, su richiesta del deferito, dovuta ad impedimento per motivi di salute, alla quale il V. Procuratore Federale nulla ha opposto, rinvia la discussione alla riunione del 13 giugno 2002 alle ore 9.30.

Sig. Maurizio ZAMPARINI – Presidente Soc. Venezia: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.;

Soc. VENEZIA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (dichiarazioni alla stampa del 25/3/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 9/4/2002 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Venezia, contestando la violazione dell'art. 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso della trasmissione televisiva "Il processo di Biscardi" del 25/3/02, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Venezia per violazione dell'art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale hanno chiesto il proprio proscioglimento in ragione della scarsa credibilità della trasmissione stessa e dunque del contesto nel quale le dichiarazioni sono state rese, inidonee a ledere la reputazione di chicchessia, invocando inoltre il legittimo esercizio del diritto di critica.

Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna di entrambi alla sanzione dell'ammenda di €20.000,00.

È comparso altresì il rappresentante degli incolpati il quale ha ulteriormente illustrato i motivi addotti nella memoria difensiva, richiedendo, in via principale, il proscioglimento dei propri assistiti e, in via subordinata, l'applicazione del minimo della sanzione.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni rese dal Sig. Zamparini nel corso della trasmissione televisiva "Il processo di Biscardi" del 25/3/02 siano censurabili.

Non è accoglibile la tesi difensiva in base alla quale la natura e le caratteristiche della trasmissione in questione renderebbero non credibili le dichiarazioni rese dai protagonisti, determinando quindi la loro irrilevanza in sede disciplinare. Tale tesi, pur suffragata da valutazioni espresse dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria nel corso di un procedimento penale per fatti analoghi, non può essere condivisa, stante l'autonomia dell'ordinamento sportivo.

In tale ambito, il carattere obiettivamente offensivo di dichiarazioni rilasciate da tesserati può andare esente da sanzioni soltanto nelle ipotesi in cui tali dichiarazioni non travalichino i limiti di un lecito diritto di critica, a nulla rilevando il diverso livello di credibilità delle sedi in cui esse sono rese ovvero dei mezzi di comunicazione utilizzati.

Come è noto, il procedimento disciplinare si radica nel previo spontaneo accordo ed adesione dei “consociati” alla comune istituzione di riferimento, nella quale vigono, proprio per tale ragione, reciproci obblighi di comportamento e criteri di valutazione affatto diversi e più severi rispetto a quelli gravanti su soggetti che non appartengano e non operino in un medesimo ambito. In questa prospettiva, non appare fondato, quale ragione di esclusione della punibilità, il riferimento alla non credibilità e all’ironia (peraltro, nel caso concreto, entrambi mancanti) delle dichiarazioni *de quibus*, che - più semplicemente - il Sig. Maurizio Zamparini non avrebbe dovuto rilasciare. Né vi è spazio per l’invocazione del legittimo esercizio del diritto di critica: da un lato, infatti, tale diritto deve sempre essere esercitato nel rispetto della dignità e del decoro dei soggetti coinvolti nelle dichiarazioni, mentre ciò, nel caso di specie, non può dirsi accaduto; dall’altro, e soprattutto, il suo esercizio non può estrinsecarsi in affermazioni di fatti non accompagnate dall’indicazione di specifiche circostanze che giustifichino l’assunto.

Nel corso della trasmissione citata infatti, il presidente del Venezia ha lesa, innanzitutto, la reputazione dell’arbitro Sig. Trentalange. Nessun intento ironico si riesce a rinvenire nei ripetuti riferimenti a comportamenti “parziali” tenuti da quel direttore di gara, nel corso di vari incontri di campionato, in favore di una specifica squadra; né equivoci appaiono il riferimento al “*rigore regalato*” alla squadra rossonera nel corso dell’incontro Milan-Perugia (dal quale, unitamente a due espulsioni, il Perugia “*è stato fortemente danneggiato*”) oppure quella all’intera partita Piacenza-Milan, “*regalata al Milan*”. Più gravemente ancora, con tali dichiarazioni si è lasciato intendere allo spettatore (si veda anche la dichiarazione riferita ai designatori arbitrali) che tali comportamenti del Sig. Trentalange fossero configurabili come diretti a favorire l’accesso del Milan, a danno di altre squadre, nel novero delle squadre ammesse alla partecipazione alla Champions League.

Parimenti lesa risulta, altresì, la reputazione e la credibilità di una struttura federale, nelle persone dei designatori arbitrali Sig.ri Pairetto e Bergamo. Le dichiarazioni del Sig. Zamparini - «*dopo quello che è successo un mese fa rimandano, i signori Pairetto e Bergamo, che io qui denuncio, perché li voglio a casa l’anno prossimo ... rimandano ad arbitrare Piacenza-Milan Trentalange il quale regala un’altra partita al Milan. La gente cosa pensa? Lasciatemi finire. La gente pensa: questi fanno male al calcio perché la gente è indotta a pensare che stanno spingendo il Milan verso la Champions League a danno di altre squadre... Via questi designatori che fanno queste cose!*» - attribuiscono infatti in modo indubbio ai designatori, e senza che sia fornita la prova dei fatti in questione, il proposito di favorire la squadra del Milan, designando arbitri compiacenti. Inoltre, la Commissione ritiene che le dichiarazioni riferite implicino anche un giudizio sulla scorrettezza dello svolgimento di alcune partite del campionato, funzionali a consentire al Milan di qualificarsi entro i primi quattro posti della classifica, ossia quelli che attribuiscono il diritto di iscriversi alla prossima edizione della Champions League.

Per questi motivi, il Sig. Maurizio Zamparini e la Soc. Venezia vanno dichiarati responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte e condannati alla sanzione nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della gravità delle affermazioni e della loro idoneità ad arrecare pregiudizio ai destinatari, anche in relazione al soggetto da cui provenivano.

Il dispositivo

Per i motivi esposti, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 al Sig. Maurizio Zamparini e di infliggere alla Soc. Venezia la sanzione dell’ammenda di €10.000,00.

Sig. Joseph Dayo OSHADOGAN – calciatore Soc. Cosenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di calciatori.

Il procedimento

Con atto datato 17 aprile 2002, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Joseph Dayo Oshadogan, tesserato per la Soc. Cosenza, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, all. B del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori, per avere omesso di dare esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 15/2000 (Arbotti-Oshadogan).

All'odierna riunione, è comparso il V. Procuratore Federale che concludeva chiedendo l'affermazione di responsabilità del Oshadogan e l'applicazione della sanzione dell'ammonizione.

È comparso altresì il difensore del deferito, il quale ha sostenuto come il proprio assistito non abbia mai inteso sottrarsi all'esecuzione del lodo pronunciato e abbia provveduto, anche se in ritardo (dovuto ad un equivoco insorto a seguito di una lettera trasmessa al deferito dal legale dell'Arbotti), al versamento dell'intera somma a copertura degli obblighi derivanti dal lodo stesso.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, ritiene provata la responsabilità del Oshadogan, non avendo quest'ultimo - nonostante gli sia stata data comunicazione in data 13 luglio 2001 della ratifica del lodo da parte della Commissione Procuratori Sportivi - provveduto alla sua pronta ed integrale esecuzione, nei termini di cui all'art. 11 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Il dispositivo

Per tali motivi, tenuto conto delle circostanze del fatto e dell'avvenuto pagamento, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Joseph Dayo Oshadogan la sanzione dell'ammonizione.

Sig. Zdenek ZEMAN – Allenatore Soc. Salernitana: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; **Soc. SALERNITANA:** violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (dichiarazioni alla stampa del 21/4/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 22/4/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Zdenek Zeman, allenatore tesserato per la Salernitana Sport Spa, per violazione dell'art. 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Salernitana per violazione dell'art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna di entrambi alla sanzione dell'ammenda di €10.000,00.

E' altresì comparso il deferito Sig. Zdenek Zeman, il quale ha sostenuto che le dichiarazioni riportate dagli organi di stampa hanno in parte travisato il proprio pensiero, negando in particolare di aver mai affermato che *“la sentenza Empoli è una vera truffa”* e precisando di essersi limitato a criticare l'esiguità della sanzione inflitta.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni rese dal Sig. Zeman in margine al cd. “caso Empoli” e pubblicate sul “Corriere dello Sport” e “La Repubblica” del 21.4.02 non siano censurabili.

Giova rammentare brevemente i fatti che hanno occasionato le dichiarazioni rese dal deferito.

Il dottor Francesco Ammannati (medico sociale della Società Empoli), nonché il presidente della stessa, Fabrizio Corsi, furono deferiti alla Commissione Disciplinare per violazione degli artt.12, 13 e 14 del regolamento antidoping, giacché, prima dell'inizio dell'incontro Empoli-Reggina, il medico della società empolesse fu sorpreso a segnare i talloncini da utilizzare per il sorteggio anti-doping, al fine di indirizzare l'esito del sorteggio verso giocatori della sua squadra che quel giorno non sarebbero scesi in campo, ma rimasti in panchina. Il presidente della società empolesse, Fabrizio Corsi, interpellato sulla vicenda, ebbe modo di dichiarare che l'operato del medico - il quale si era assunto, con dichiarazione confessoria, la responsabilità della vicenda - altro non era stato che una *“bischerata”*. All'esito del giudizio, con sentenza pubblicata il 19.4.02, la Commissione Disciplinare assolse il Presidente Corsi, condannò il dottor Ammannati e, quanto alla società empolesse, esclusane una responsabilità diretta, la condannò per responsabilità oggettiva, infliggendole non già la richiesta, più grave, penalizzazione di sei punti in classifica, ma l'ammenda di €600.000,00.

Il 20.4.02, cioè il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, il Sig. Zeman, allenatore della Salernitana - anch'essa impegnata nel campionato di serie B - riferendosi alla riportata dichiarazione del Presidente Corsi e alla decisione della Commissione Disciplinare, dichiarò: *«Qui non si trattava di doping, ma di bischerate. Io non sono padrone della lingua italiana, ma per me è truffa»* (cfr. pag.14 Corriere dello Sport del 21.4.02); nonché: *«sento che non è un problema di doping, ma di bischerata. Io non sono padrone della lingua italiana, posso non capire, ma per me è truffa»* (cfr. pag.44 de La Repubblica del 21.4.02, sotto il titolo *“Sentenza Empoli è una vera truffa”*); e, ancora, il Corriere dello Sport attribuì allo Zeman le seguenti frasi: *«le regole sono abbastanza chiare, ma non si riesce ad applicarle. Ad esempio, se una società è responsabile del comportamento degli spettatori che vanno allo stadio, persone che tra l'altro il club non conosce, perché poi non è responsabile dei propri tesserati?»* (frasi riportate anche da La Repubblica).

Ritiene questa Commissione che le dichiarazioni rese dal Sig. Zeman siano immuni da censure.

In linea di fatto, va innanzitutto escluso che lo Zeman abbia mai dichiarato *“Sentenza Empoli è una vera truffa”*. Tale frase, che costituisce il titolo dell'articolo de La Repubblica del 21.4.'02, non è in alcun modo corrispondente al pensiero dello Zeman come riportato nel corpo dell'articolo stesso. E' infatti evidente come le parole dello Zeman - riprese negli articoli di entrambi i quotidiani - costituivano una reazione all'affermazione del presidente dell'Empoli (che aveva qualificato il fatto come una *bischerata*) per cui il termine “truffa”, utilizzato senza dubbio in senso atecnico, si riferiva al comportamento del medico empolesse e non certo al provvedimento adottato da questa Commissione, così come ribadito dal deferito all'odierna udienza.

Per quanto attiene alle ulteriori affermazioni attribuite allo Zeman, questa Commissione ritiene che esse non esulino i limiti dell'esercizio del diritto di critica, concretandosi in una disapprovazione dell'entità della sanzione (pecuniaria) inflitta da questa Commissione alla società Empoli, meno afflittiva della sanzione richiesta dalla Procura Antidoping (6 punti di penalizzazione), auspicata dal deferito, così come dallo stesso attendibilmente sostenuto nel corso dell'odierna udienza. Trattasi pertanto di una incensurabile manifestazione di una propria opinione, non lesiva del prestigio degli organi di giustizia sportiva.

Il dispositivo

Per i motivi esposti, la Commissione delibera di prosciogliere il Sig. Zdenek Zeman e la Salernitana Sport Spa.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 3 giugno 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 MAGGIO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani